



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6599

SEDUTA DEL 27/07/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA (CSR)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale **Andrea Massari**

La Dirigente **Rita Cristina De Ponti**



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTI i Regolamenti (UE):

- 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e s.m.i.;
- 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del Reg. (UE) 2021/2115:

- art. 104, secondo cui ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio, in funzione del proprio ordinamento costituzionale e delle proprie disposizioni istituzionali e qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, questi devono essere coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Gli elementi stabiliti a livello regionale sono opportunamente rispecchiati nelle pertinenti sezioni del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107;
- art. 107, secondo cui il piano strategico della PAC è suddiviso in sezioni con i seguenti contenuti: a) la valutazione delle esigenze; b) la strategia di intervento; c) gli elementi comuni a più interventi; d) gli interventi sotto forma di pagamenti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

diretti, gli interventi in taluni settori e interventi di sviluppo rurale precisati nella strategia; e) i piani dei target finali e i piani finanziari; f) il sistema di governance e di coordinamento; g) gli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC; h) qualora vi siano elementi del piano strategico della PAC stabiliti a livello regionale, una breve descrizione dell'assetto nazionale e regionale dello Stato membro, in particolare gli elementi che sono stabiliti a livello nazionale e regionale;

- art. 101 paragrafo 3 lettera b), secondo cui le dotazioni finanziarie indicative stabilite dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 non impediscono a tali Stati membri di utilizzare i fondi provenienti da tali dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi, senza modificare i piani strategici della PAC conformemente all'articolo 119, fatto salvo il rispetto del presente regolamento, e in particolare degli articoli 87, 88, 89, 90, da 92 a 98 e 102, e del regolamento (UE) 2021/2116, e in particolare dell'articolo 32, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento, e a condizione che le dotazioni finanziarie per gli interventi di sviluppo rurale siano utilizzate per altri interventi a favore dello sviluppo rurale;
- art. 118, relativo all'approvazione del piano strategico della PAC, il quale al paragrafo 1 prevede che "Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC, con il contenuto di cui all'articolo 107, entro il 1° gennaio 2022";
- art. 119 paragrafo 2, secondo cui "Le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati";
- art. 119 paragrafo 9, secondo cui "In deroga ai paragrafi da 2 a 8, 10 e 11 dello stesso articolo, gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, apportare e applicare modifiche agli elementi dei loro piani strategici della PAC relativi agli interventi di cui al titolo III, capo IV, comprese le condizioni di ammissibilità di tali interventi, che non portino a modifiche dei target finali di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a). Notificano tali modifiche alla Commissione prima di iniziare ad applicarle e le includono nella successiva domanda di modifica del piano strategico della PAC conformemente al paragrafo 1 dello stesso articolo";
- art. 123, relativo all'Autorità di Gestione, che al paragrafo 1 stabilisce: "Ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione nazionale e, se del caso, le autorità di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (versione 1.2), così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2026) 4735 del 10 luglio 2026;

VISTA la D.G.R. n. 7370 del 21 novembre 2022, che approva il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e relativi allegati, come da ultimo modificato con D.G.R. n. 6112 del 4 maggio 2026;

PRESO ATTO, inoltre,

- degli esiti della procedura scritta del Comitato di Monitoraggio Regionale (di seguito CMR), attivata con nota prot. n. M1.2026.0120109 del 30 giugno 2026, riguardante le proposte di modifica del CSR e del PSP;
- che tali esiti sono stati trasmessi il 7 luglio 2026 ai componenti del CMR con nota prot. n. M1.2026.0129384 e all'Autorità di Gestione Nazionale (AdGN) del PSP con nota prot. n. M1.2026.0129459, per i seguiti di competenza;

CONSIDERATO che:

- la Commissione Europea ha approvato l'Emendamento (E7) del PSP con Decisione di esecuzione C(2026) 4735 del 10 luglio 2026;
- è in corso di notifica, da parte del MASAF, la proposta di modifica del PSP vigente (versione 8.0) Emendamento (E8);
- le modifiche riguardano aspetti sia formali sia attinenti alla migliore specificazione di alcuni elementi al fine di rendere più efficace l'attuazione del CSR;

RITENUTO, pertanto, di approvare, in via definitiva, le modifiche del CSR allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), unitamente ai documenti anch'essi allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegati da 1 a 7), approvate dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2026) 4735 del 10 luglio 2026 relative all'Emendamento E7 del PSP e di demandare a successiva deliberazione l'approvazione, in via definitiva, delle modifiche interessate dall'Emendamento E8 del PSP da parte della Commissione Europea;

RITENUTO di riservarsi di prendere atto delle eventuali modifiche ed integrazioni al testo degli allegati di cui sopra, che si renderanno necessarie a seguito delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione Europea sull'Emendamento E8 del PSP, nonché di approvare la versione definitiva del CSR a seguito dell'approvazione del PSP da parte dell'organo comunitario competente;

VISTA la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. di approvare in via definitiva le modifiche del CSR allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), unitamente ai documenti anch'essi allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegati da 1 a 7), approvate dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2026) 4735 del 10 luglio 2026 relative all'Emendamento E7 del PSP e di demandare a successiva deliberazione l'approvazione, in via definitiva, delle modifiche interessate dall'Emendamento E8 del PSP da parte della Commissione Europea;
2. di riservarsi di prendere atto delle eventuali modifiche ed integrazioni al testo degli allegati di cui sopra, che si renderanno necessarie a seguito delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione Europea sul PSP, nonché di approvare la versione definitiva del CSR a seguito dell'approvazione del PSP da parte dell'organo comunitario competente;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), dando atto che l'allegato A e gli allegati da 1 a 7, in considerazione della loro corposità, sono pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, al seguente link: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/il-programma-6/complemento-per-lo-sviluppo-rurale>;
4. di inviare al MASAF il presente atto per i seguiti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.